

## GUIDA ALLE NUOVE ALIQUOTE CIG 2022

### I NUOVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI INPS DOPO LA RIFORMA CIG

Con la **circolare n. 76 del 30 giugno 2022**, e con l'errata corrige contenuta nel **messaggio n.2637 del 1° luglio 2022**, l'Inps illustra le **modifiche contributive** conseguenti alla **riforma della disciplina della Cassa Integrazione** introdotta con decorrenza 1.1.2022 dalla legge di bilancio 2022 n. 234/2021.

#### ✓ I NUOVI LAVORATORI TUTELATI

Dal punto di vista soggettivo, la platea dei dipendenti destinatari dell'ammortizzatore sociale è stata estesa ricomprendendovi:

- Apprendisti di 1° (alternanza scuola lavoro) e 3° tipo (alta formazione) ex artt. 43 e 45 Dlgs n. 81/2015;
- Lavoratori a domicilio ex lege n. 877/1973;
- Giornalisti

Con riferimento ai titolari di contratto **di apprendistato professionalizzante**, la riforma **ha abolito le differenziazioni applicate fino al 31.12.2021** (in funzione del campo di applicazione Cig dell'azienda datore di lavoro), uniformando la contribuzione Cig applicata agli altri dipendenti (Cigo o Fis e Cigs solo per i datori di lavoro >15 dipendenti nel semestre precedente).

Pertanto **l'unica categoria di dipendenti esclusa** dal campo di applicazione della Cigo, o Fis o Cigs è quella dei **dirigenti** (ricompresa invece nelle tutele di alcuni Fondi di Solidarietà).

#### NUOVI SOGGETTI DESTINATARI INTEGRAZIONI SALARIALI da 1.1.2022

APPRENDISTATO di I e III TIPO

LAVORATORI A DOMICILIO

GIORNALISTI (professionisti, pubblicisti e praticanti)

Per i giornalisti l'Inps comunica che è possibile versare la Cigo, mentre le istruzioni per il versamento della contribuzione Cigs saranno fornite con una prossima circolare.

## ✓ IL CALCOLO DELLA MEDIA DEI DIPENDENTI

Ai fini del calcolo (medio) della dimensione aziendale (utile per il versamento della contribuzione Cigs e Fis) l'Inps richiama i criteri illustrati con le circolari n. 176/2016 e n. 9/2017.

Nel caso in cui il datore di lavoro operi con più matricole, ai fini del calcolo deve essere **sommato il personale assicurato presso ciascuna posizione**, anche se le posizioni hanno differenziati inquadramenti contributivi, purchè ricadenti nell'ambito di applicazione della Cig o del Fis.

Nell'attesa che i **fondi di solidarietà** adeguino entro il 31.12.22 i propri Statuti al fine di ricomprendere nel campo di applicazione anche i datori di lavoro prima esclusi in ragione della propria dimensione (posto che dall'1.1.22 è sufficiente avere in forza un solo dipendente), sono ricompresi nella dimensione aziendale **anche quelle posizioni escluse dalla tutela del Fondo Solidarietà**, che transitoriamente per il 2022 rientrano nel campo di applicazione del Fis con **attribuzione d'ufficio del codice di autorizzazione 0J**.

Poiché L'Istituto non è in grado di monitorare e verificare queste particolari situazioni aziendali, sono le **aziende che operano con più posizioni a doverlo comunicare all'Inps** tramite cassetto previdenziale, entro il mese successivo a quello di conseguimento del requisito occupazionale, al fine di **ottenere dall'Inps il relativo codice di autorizzazione**.

<b>CODICI AUTORIZZAZIONE - AZIENDE CHE OPERANO SU PIU' POSIZIONI</b>		
<b>C. A.</b>	<b>SIGNIFICATO</b>	<b>CARATTERISTICHE - VALIDITA'</b>
<b>CIGS</b>		
<b>3Y</b>	Azienda tenuta al versamento del contributo <b>CIGS</b>	✓ Da <b>richiedere</b> entro il mese successivo a quello in cui si perfeziona il requisito occupazionale: <b>più di 15 dipendenti</b>
<b>FIS – AZIENDE GIA' DESTINATARIE D'UFFICIO DEL C.A. 0J (1)</b>		
<b>0G</b>	Azienda con <b>più di 5 dipendenti fino a 15</b> tenuta al contributo <b>FIS</b>	✓ Da <b>richiedere</b> entro il mese successivo a quello in cui si perfeziona il requisito occupazionale ✓ C.A. Validi <b>SOLO PER IL 2022</b> ✓ Per le aziende che nel 2022 hanno richiesto i codici 0G, 0W, 9E, dal <b>2023</b> gli stessi <b>saranno trasformati d'ufficio</b> nel <b>C.A. 9N</b> : azienda con forza aziendale <b>più 5 dipendenti</b> tenuta al contributo FIS
<b>0W</b>	Azienda con <b>più di 15</b> dipendenti tenuta al contributo <b>FIS</b>	
<b>9E</b>	<b>Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico</b> con <b>più di 50</b> dipendenti tenuta al contributo <b>FIS</b>	
<b>(1) Solo per il 2022, in via transitoria, il C.A. 0J è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (almeno 1 dipendente).</b>		

## ✓ CONTRIBUZIONE CIGO

Le **aliquote della Cigo** sono rimaste **invariate** per le aziende industriali e per quelle industriali ed artigianali del settore edile e lapideo.

E' stato invece ampliato il campo di applicazione della Cigo, ricomprendendovi ex novo dall'1.1.2022 gli **apprendisti del 1° e 3° tipo, i giornalisti ed i lavoratori a domicilio**, per i quali il contributo è dovuto da luglio 2022 con obbligo di corresponsione degli arretrati (gennaio-giugno 2022) nei flussi Uniemens di luglio, agosto o settembre 2022, secondo le seguenti modalità illustrate nel messaggio Inps n. 2637/2022.

<b>CIGO (1)</b>		
<b>PERIODI PREGRESSI GENNAIO-GIUGNO 2022</b>		
<b>Esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza da luglio a settembre 2022</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Solo per nuovi soggetti destinatari:</b> Apprendisti di I e III livello, lavoratori a domicilio e giornalisti</li> <li>• <b>Elementi da valorizzare all'interno di</b> &lt;DenunciaIndividuale&gt;, &lt;DatiRetributivi&gt;, &lt;InfoAggcausaliContrib&gt;, <b>da ripetere per tutti i mesi di arretrato</b></li> </ul>		
<CodiceCausale>	"M026"	"Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022"
<IdentMotivoUtilizzoCausale>	Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento	
<AnnoMeseRif>	Anno-Mese di riferimento della contribuzione dovuta	
<ImportoAnnoMeseRif>	Importo del contributo dovuto	
<p>(1) Le aliquote, a totale carico del datore di lavoro, sono fissate nelle seguenti misure (art. 13 D.lgs. n. 148/2015 e Msg. INPS n. 24/2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1,70%</b> per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti e per gli impiegati delle imprese dell'industria e artigianato dei settori edile e lapideo fino a 50 dipendenti,</li> <li>- <b>2,00%</b> per i dipendenti delle imprese industriali con più di 50 dipendenti e per gli impiegati delle imprese dell'industria e artigianato dei settori edile e lapideo con più di 50 dipendenti,</li> <li>- <b>4,70%</b> per gli operai e i lavoratori assunti con <b>contratto di apprendistato</b> delle imprese <b>dell'industria e artigianato del settore edile</b>,</li> <li>- <b>3,30%</b> per gli operai e i lavoratori assunti con <b>contratto di apprendistato</b> delle imprese <b>dell'industria e artigianato del settore lapideo</b>.</li> </ul>		

## ✓ CONTRIBUZIONE CIGS

E' stato invece completamente revisionato l'ambito di applicazione della Cigs che dall'1.1.2022 ricomprende **tutti i datori di lavoro > 15 dipendenti**, soggetti alla Cigo o al Fis, esclusi solo quelli soggetti ai Fondi di solidarietà.

Rientrano sempre nella Cigs, a prescindere dal requisito occupazionale, le **imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, i partiti e movimenti politici**.

Per il solo **anno 2022**, l'aliquota ordinaria della Cigs dello 0,9% è **ridotta allo 0,27%** per i datori di lavoro >15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Fis (art. 1 comma 219 lett c legge n.

234/2021), per le imprese del trasporto aereo/aereoportuale/partiti politici > 15 dipendenti (art. 20 comma 3-ter Dlgs n. 148/2015), nonché per le aziende commerciali/settore commercio > 15 dipendenti (art. 1 co.219 lett. d legge n. 234/2021).

<b>CIGS</b>		
<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE</b>		
<b>ANNO</b>	<b>AZIENDE - N. DIPENDENTI</b>	<b>ALIQUOTA TOTALE</b>
Fino al 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende industriali con più di 15 dipendenti</li> <li>• Aziende del settore Commerciale e del turismo con più di 50 dipendenti</li> </ul>	<b>0,90%</b>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda con <b>più di 15</b> dipendenti, tenuta al contributo <b>FIS</b>, non coperta dai Fondi di solidarietà bilaterali</li> <li>• Imprese del trasporto aereo e di gestione aereoportuale e partiti e movimenti politici, <b>con più di 15 dipendenti</b> (1)</li> <li>• Imprese commerciali/turismo con <b>più di 15 dipendenti</b></li> <li>• Datori di lavoro diversi dai precedenti               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aziende industriali &gt; 15,</li> <li>- imprese trasporto aereo/aereoportuali/partiti politici &lt; 15</li> </ul> </li> </ul>	<b>0,27%</b> (0,90% ordinaria - 0,63% riduzione)
Dal 2023		<b>0,90%</b>

(1) Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, i quali siano comunque destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs. n. 148/2015, ossia imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali), l'aliquota è pari allo 0,90%.

Il **messaggio Inps n. 2637/2022** ha istituiti i codici causali con i quali effettuare i **conguagli a debito (versamento) o credito (recupero)** dei periodi arretrati da **gennaio a giugno 2022**.

<b>CIGS</b>				
<b>PERIODI PREGRESSI GENNAIO-GIUGNO 2022</b>				
<b>Esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza da luglio a settembre 2022</b>				
Per il recupero e/o il versamento del contributo, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, si dovranno valorizzare i seguenti elementi, <b>da ripetere per tutti i mesi di arretrato</b> :				
<b>CODICI E IMPORTI A CREDITO</b>				
	<b>CODICI</b>	<b>SIGNIFICATO</b>		<b>CONTRIBUTO DA RECUPERARE</b>
<CodiceCausale>	<b>"L027"</b>	<b>"Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022"</b>	<ImportoAnnoMeseRif>	importo della quota contributiva da <b>recuperare</b> pari allo <b>0,63%</b> dell'imponibile
<CodiceCausale>	<b>"L028"</b>	<b>"Recupero contributo CIGS anno 2022"</b>	<ImportoAnnoMeseRif>	importo pari allo <b>0,90%</b> dell'imponibile
<b>CODICI E IMPORTI A DEBITO</b>				
	<b>CODICI</b>	<b>SIGNIFICATO</b>		<b>CONTRIBUTO DA VERSARE</b>
<CodiceCausale>	<b>"M027"</b>	<b>"Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022"</b>	<ImportoAnnoMeseRif>	contributo da <b>versare</b> pari allo <b>0,27%</b> dell'imponibile
<CodiceCausale>	<b>"M032"</b> (già in uso)	<b>"Versamento contributo CIGS anno 2022"</b>	<ImportoAnnoMeseRif>	contributo da <b>versare</b> pari allo <b>0,90%</b> dell'imponibile
<IdentMotivoUtilizzoCausale>	Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento			
<AnnoMeseRif>	Anno-Mese di riferimento della contribuzione			

## ✓ FONDI DI SOLIDARIETA'

Il rinnovato **articolo 26 del Dlgs n. 148/2015** prevede che rientrino nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà, costituiti i **datori di lavoro esclusi dalla Cigo con almeno 1 dipendente** (contro il precedente requisito dimensionale > 5 dipendenti).

A questi datori di lavoro **non si applica** la disciplina in materia di **Cigs**.

**Alcuni fondi** (Trasporto Pubblico, settore marittimo, provincia autonoma Trento e Bolzano, Studi professionali, Servizi ambientali) sono tenuti ad **adeguare i propri decreti istitutivi entro il 31.12.22**, pena il trasferimento automatico dei propri iscritti al Fis (eccetto i datori di Trento e Bolano che hanno optato per aderire al relativo Fondo anche se con classe dimensionale da 1 a 5 dipendenti). **Nelle more**, le aziende di questi settori sono tenute a versare la **contribuzione al Fis**.

**Dall'1.1.2022** rientrano nel campo di applicazione **dell'FSBA ex art. 27 Dlgs n. 148/2015** anche le imprese **artigiane dell'indotto** che fino al 31.12.21 fruivano della Cigs.

## ✓ FIS

Il rinnovato **articolo 29 del Dlgs n. 148/2015** prevede che rientrino, in via residuale, nel campo di applicazione del FIS tutti **datori di lavoro** (anche con un solo dipendente), **non soggetti** alla disciplina della **Cigo** o a quella dei **Fondi di Solidarietà**.

Quegli stessi datori di lavoro sono altresì soggetti alla **Cigs** se la forza lavoro media del semestre precedente è superiore a 15 dipendenti (con la sola eccezione delle imprese del trasporto aereo/aeroportuali/partiti e movimenti politici che prescindono dal requisito dimensionali).

Rientrano nel FIS temporaneamente anche i **datori di lavoro con dimensionali sotto la soglia minima prevista da alcuni Fondi di Solidarietà** (Trasporto Pubblico, settore marittimo, provincia autonoma Trento e Bolzano, Studi professionali, Servizi ambientali), che verseranno al FIS fino all'adeguamento dei propri Decreti attuativi che dovranno essere definito **entro il 31.12.2022** (o prima dell'adeguamento, in caso di raggiungimento della soglia dimensionale minima).

Rientrano nel FIS anche i **datori di lavoro di cui all'articolo 3 del Dlgs CPS n. 869/1947** (imprese armatoriali, ferroviarie/tramviarie/navigazione, spettacolo e pesca, etc) ove non rientranti nel campo di applicazione dello specifico Fondo di solidarietà.

Per il solo **anno 2022** le aliquote ordinarie (dello 0,50% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e 0,80% per i datori di lavoro >5 dipendenti) sono oggetto di **riduzione differenziata** in funzione della classe dimensionale, come illustrate nella tabella seguente.

L'aliquota è come sempre, per tutti, ripartita tra azienda e dipendente nella misura di 2/3 ed 1/3.

FIS		
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE		
ANNO	AZIENDE - N. DIPENDENTI	ALIQUOTA TOTALE
Fino al 2021	Aziende con da <b>più di 5 e fino a 15</b> dipendenti	0,45%
	Aziende con <b>più di 15</b> dipendenti	0,65%
2022	Datori di lavoro <b>fino a 5 dipendenti</b>	<b>0,15%</b> (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
	Datori di lavoro <b>da 5,1 a 15 dipendenti</b>	<b>0,55%</b> (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
	Datori di lavoro <b>oltre 15 dipendenti</b>	<b>0,69%</b> (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)
	<b>Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti</b>	<b>0,24%</b> (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione)
2023	Datori di lavoro <b>fino a 5 dipendenti</b>	<b>0,50%</b>
	Datori di lavoro oltre i <b>5,1 dipendenti</b>	<b>0,80%</b>

Il **messaggio Inps n. 2637/2022** ha istituiti i codici causali con i quali effettuare i **conguagli a debito (versamento) o credito (recupero)** dei periodi arretrati da **gennaio a giugno 2022**.

FIS					
PERIODI PREGRESSI GENNAIO-GIUGNO 2022					
Esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza da luglio a settembre 2022					
Per il recupero e/o il versamento del contributo, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, si dovranno valorizzare i seguenti elementi, <b>da ripetere per tutti i mesi di arretrato</b> :					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>&lt;CodiceCausale&gt;</b> = codice identificativo del recupero della contribuzione versata in eccesso da gennaio a giugno 2022 e/o del versamento del contributo effettivamente dovuto nello stesso periodo</li> <li>- <b>&lt;IdentMotivoUtilizzoCausale&gt;</b> = retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento</li> <li>- <b>&lt;AnnoMeseRif&gt;</b> = Anno-Mese di riferimento della contribuzione</li> <li>- <b>&lt;ImportoAnnoMeseRif&gt;</b> = importo del contributo versato in eccesso da recuperare e/o del contributo effettivamente dovuto, in relazione al &lt;CodiceCausale&gt; indicato</li> </ul>					
CODICI E IMPORTI A CREDITO					
AZIENDE-N. DIPENDENTI		CODICE	SIGNIFICATO		CONTRIBUTO DA RECUPERARE
	<CodiceCausale>	<b>L029</b>	<b>Recupero</b> quota contributiva FIS anno 2022 aliquota <b>0,45%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	importo del contributo versato in eccesso da recuperare
	<CodiceCausale>	<b>L030</b>	<b>Recupero</b> quota contributiva FIS anno 2022 aliquota <b>0,65%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	importo del contributo versato in eccesso da recuperare

<b>CODICI E IMPORTI A DEBITO</b>					
<b>Per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di I e III livello</b>					
<b>AZIENDE-N. DIPENDENTI</b>		<b>CODICE</b>	<b>SIGNIFICATO</b>		<b>CONTRIBUTO DA VERSARE</b>
<b>fino a 5 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M029</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,15%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,15%</b> dell'imponibile (0,50% aliquota ordinaria - 0,35% riduzione)
<b>da 5,1 a 15 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M030</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,10%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,10%</b> dell'imponibile (0,55% aliquota ridotta 2022 - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021)
<b>oltre 15 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M031</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,04%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,04%</b> dell'imponibile (0,69% aliquota ridotta anno 2022 - 0,65% aliquota ordinaria anno 2021)
<b>oltre 15 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M037</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,69%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,69%</b> dell'imponibile (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022)
<b>Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M033</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,24%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,24%</b> dell'imponibile (0,80% aliquota ordinaria anno 2022-0,56% riduzione anno 2022)

<b>CODICI E IMPORTI A DEBITO</b>					
<b>Per le qualifiche di lavoratore a domicilio e apprendistato di I e III livello</b>					
<b>AZIENDE-N. DIPENDENTI</b>		<b>CODICE</b>	<b>SIGNIFICATO</b>		<b>CONTRIBUTO DA VERSARE</b>
<b>fino a 5 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M029</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,15%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,15%</b> dell'imponibile (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,35% riduzione anno 2022)
<b>da 5,1 a 15 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M034</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,55%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,55%</b> dell'imponibile (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,25% riduzione anno 2022)
<b>oltre 15 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M037</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,69%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,69%</b> dell'imponibile (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022)
<b>Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti</b>	<CodiceCausale>	<b>M033</b>	<b>Versamento</b> contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota <b>0,24%</b>	<ImportoAnno MeseRif>	<b>0,24%</b> dell'imponibile (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022)



Non è stato invece oggetto di modifiche la disciplina della **contribuzione addizionale** dovuta in caso di ricorso all'ammortizzatore sociale, ad eccezione della riduzione che sarà applicabile dal 1° gennaio 2025 al verificarsi dei presupposti previsti dal **comma 1-ter dell'articolo 5 del Dlgs n. 148/2015**.

Con riferimento al **rimborso da parte dell'Inps delle quote di TFR** maturate **durante** il ricorso al **contratto di solidarietà** ex art. **21 co. 5 Dlgs n. 148/2015**, considerato che il rimborso non spetta per i dipendenti licenziati per giustificato motivo oggetto o con procedure di tipo collettivo entro 90 giorni dal termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, nella **circolare n. 76/2022** l'Inps chiarisce che

- il datore di lavoro potrà richiedere nel flusso Uniemens il conguaglio a credito solo dopo che siano decorsi 90 giorni dalla fine del periodo di CDS;
- il datore di lavoro potrà richiedere nel flusso Uniemens il conguaglio a credito a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse (dal licenziamento collettivo e/o per giustificato motivo oggettivo);
- il periodo di prescrizione per esercitare il diritto di credito è di 10 anni;
- i datori di lavoro che nelle more hanno (correttamente) continuato a trasferire il TFR al fondo Inps, dopo il termine sospensivo dei 90 giorni, provvederanno a recuperare le quote di TFR maturate e versate.